



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " LOMBARDO RADICE "

Protocollo numero: **14141 / 2022**

Data registrazione: **13/09/2022**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: ***Divieto di fumo.pdf***

AOO: **A25F179**

IPA: ***istsc_rmttd38000r***

Oggetto: ***Divieto di Fumo all'interno della scuola***

Destinatario:

***Studenti e Famiglie
Personale Docente e ATA
Fantasy Catering
ASD TERZO MILLENNIO
SVEVO VOLLEY***

Ufficio/Assegnatario:

NATALI FRANCESCA (DIRIGENTE SCOLASTICO)

Protocollato in:

2 - Circolari e comunicazioni interne a.s. 2022/2023

Titolo: ***1 - AMMINISTRAZIONE***

Classe: ***1 - Normativa e disposizioni attuative***

Sottoclasse: ***- - -***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO

“Lucio Lombardo Radice”

Cod. Fisc. 97020830580 Cod. Min. RMTD38000R

Sede Centrale: Piazza E. Viola, 6 – 00173 Roma tel. 06121122835

Sede Succursale: Via S. Basile s.n.c. - tel. 06121125375

Sito: www.islombardoradice.edu.it - Peo: rmt38000r@istruzione.it - Pec: rmt38000r@pec.istruzione.it

Agli Studenti e alle Famiglie

A tutto il Personale

Ai soggetti concessionari dei locali scolastici

Ai fornitori/visitatori

Agli atti

OGGETTO: Divieto di Fumo all'interno della scuola

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, **è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle relative pertinenze esterne**.

La norma già citata estende il divieto di fumo anche alle c.d. “elettroniche”.

La presente disposizione è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli studenti ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e/o nelle pertinenze esterne dell'Istituto.

I concessionari di servizi a favore della scuola i soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri utenti il divieto di fumo.

Ai sensi dell'art. 4, lett. b, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995, il Dirigente Scolastico ha nominato quali **preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo tutti i Docenti e i Collaboratori Scolastici in servizio nell'Istituto** (prot. 14139 e 14140 del 13/09/2022).

Il personale designato, cui è attribuita la funzione di “Agente Accertatore”, dovrà:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- accertare le infrazioni e contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica, disponibile in vicepresidenza e sul sito dell'Istituto.
- consegnare il verbale di violazione all'Ufficio preposto, come indicato più avanti (v. “Modalità di notifica della contravvenzione”).

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione, i funzionari incaricati dovranno:

- informare il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i funzionari incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, una copia del quale deve essere consegnata al trasgressore;
- richiedere al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca ad identificare il contravventore allontanatosi, sul verbale andrà spuntata la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*.

Il verbale deve essere firmato per conoscenza dal contravventore, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, andrà spuntata la nota: *“Il trasgressore è stato invitato a fornire le proprie controdeduzioni da inserire a verbale e di firmare, ma si è rifiutato sia di fornire le proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

Modalità di notifica della contravvenzione

Ai fini della notifica, il funzionario che accerta la violazione deve consegnare il verbale, in originale:

- A. al Responsabile di plesso, nel caso in cui il trasgressore sia uno studente;
- B. al DSGA nel caso in cui il trasgressore sia un Docente, ATA o un soggetto presente, a qualsiasi titolo, nelle pertinenze scolastiche.

Il Responsabile di plesso notifica tramite bacheca del RE (con firma di presa visione) agli studenti e alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare, sia maggiorenni che minorenni, il verbale di accertamento.

Il DSGA notifica nei modi di legge la trasgressione, tramite gli Uffici Amministrativi, ai Docenti/ATA o altro che, comunque identificati, hanno rifiutato la notifica.

Sanzioni

Per effetto della legge 16/01/2003, n. 3, come modificata dalla legge 30.12.2004 n. 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00).

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo Registro Elettronico, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti disposizioni, non faranno rispettare il divieto di fumo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000. I dipendenti della scuola che non osserveranno il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che contravvengono al divieto di fumo, oltre alle sanzioni di legge, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare per violazione del Regolamento d'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alle vigenti norme di legge in materia e al Regolamento d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Natali